REGOLAMENTO (CEE) N. 1202/86 DELLA COMMISSIONE

del 23 aprile 1986

relativo alla classificazione di una merce nella sottovoce 84.52 B della tariffa doganale comune

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 97/69 del Consiglio, del 16 gennaio 1969, relativo alle misure da adottare per l'applicazione uniforme della nomenclatura della tariffa doganale comune [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2055/84 [2] in particolare l'articolo 3,

considerando che, per garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura della tariffa doganale comune, è opportuno precisare la classificazione di una macchina da scrivere con dispositivo di calcolo che consente di effettuare le quattro operazioni aritmetiche di base, munita di memoria per immagazzinare i testi, nonché di un'interfaccia che permette la connessione con una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione ;

considerando che la tariffa doganale comune allegata al regolamento (CEE) n. 950/68 [3] del Consiglio, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1069/86 [4], classifica :

— alla voce 84.51, tra l'altro, le macchine da scrivere senza dispositivi di totalizzazione ;
— alla voce 84.52, tra l'altro, le macchine da scrivere dette « contabili », registratori di cassa, macchine affrancatrici, macchine per la compilazione dei biglietti e simili, con dispositivo di totalizzazione ;
— alla voce 84.53, tra l'altro, le macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e loro unità ; e
— alla voce 84.54 le altre macchine ed apparecchi per ufficio ;

considerando che la macchina in questione comportando un dispositivo di totalizzazione è esclusa dalla voce 84.51 ;

considerando che detta macchina, sebbene dotata di un'interfaccia che permette una connessione con una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione, non può essere considerata un'unità per il trattamento dell'informazione ai sensi della nota legale 3 B del capitolo 84, in quanto può funzionare in modo indipendente e che quindi la voce 84.53 non può essere applicata ;

considerando che la voce 84.52 elenca, tra l'altro, un certo numero di macchine da scrivere la cui caratteristica comune è il dispositivo di totalizzazione ; che la macchina di che trattasi, anche se munita di un'interfaccia, presenta le caratteristiche essenziali della macchina da scrivere e che, di conseguenza, non può essere classificata alla voce 84.54 ;

considerando che la macchina in questione è quindi da classificare alla sottovoce 84.52 B ;

considerando che le norme previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato della nomenclatura della tariffa doganale comune,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Le macchine da scrivere, comportanti un dispositivo di calcolo che consente di effettuare le quattro operazioni aritmetiche di base e dotate di una memoria per immagazzinare i testi, nonché di un'interfaccia che permette una connessione con una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione, rientrano nella sottovoce :

84.52 Macchine calcolatrici ; macchine da scrivere dette « contabili », registratori di cassa, macchine affrancatrici, macchine per la compilazione dei biglietti e simili, con dispositivo di totalizzazione :

B. altre

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventunesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 1986.

Per la Commissione

COCKFIELD

Vicepresidente

---

(1) GU n. L 14 del 21. 1. 1969, pag. 1.
(2) GU n. L 191 del 16. 7. 1984, pag. 1.
(3) GU n. L 172 del 22. 7. 1968, pag. 1.
(4) GU n. L 99 del 15. 4. 1986, pag. 1.